

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

SCRITTURA PRIVATA PER L'ATTUAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO DI ALZANO LOMBARDO

RELATIVI BANDO REGIONALE DGR 26 APRILE 2022 N. XI/6308

L'anno 2023, addì _____ del mese di _____, nella sede Municipale del Comune di Alzano Lombardo sono presenti i Sigg.:

Arch. Cristian Bono nato a Romano di Lombardia (BG) il 11/07/1978, domiciliato per le funzioni ed ai fini del presente atto presso la residenza municipale, in Alzano Lombardo (Bg), via G. Mazzini, 69, il quale interviene, nella sua qualità di responsabile dell'area IV lavori pubblici e patrimonio, in nome e per conto del **COMUNE DI ALZANO LOMBARDO**, (di seguito "*Comune*") con sede in Alzano Lombardo (BG), via G. Mazzini, 69, codice fiscale 00220080162 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Parmeggiani Gianmarco nato a Palazzolo (BS) il 08/01/1972, residente a _____, via _____, codice fiscale PRMGGM72A08G264O, in qualità di Legale rappresentante della Società Spazio Sport Alzano Società Sportiva dilettantistica s.r.l. con sede in Alzano Lombardo (BG), via Pesenti SNC, C.F. / P.IVA n. 02265870986, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta (di seguito "*Operatore*");

PREMESSO CHE

- in data 10 luglio 2000 con n. di repertorio N. 69753 è stato sottoscritto l'Atto di Concessione, registrato a Brescia in atti pubblici in data 27 luglio 2000 al n. 4463 – Serie 1, con il quale il Comune di Alzano Lombardo affidava, per la durata di anni

37, alla Società Sport srl l'area di proprietà comunale, ricompresa tra via Pesenti, Piazza Papa Giovanni II e via IV Novembre, allo scopo di progettare, realizzare e gestire un Centro Sportivo natatorio a valenza pubblica;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 04/07/2022 avente per oggetto:

“CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRATTO REP. 69753/2000: PRESA D'ATTO ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE SOLIDALE A FAVORE DELL'ISTITUTO FINANZIARIO ICS NELL'INTERESSE DEL CONCESSIONARIO MUTUATARIO INADEMPIENTE SPAZIO SPORT ONE SRL E CONTESTUALI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONTINUITÀ DELLA GESTIONE AD OPERA DELL'AFFITTUARIO SPAZIO SPORT ALZANO

SSD S.R.L.” si è preso atto che la società Spazio Sport Alzano Soc. Sportiva Dilettantistica S.r.l., con decorrenza dal 01/06/2002 e sino al 31/05/2037, per gli effetti attivi e passivi del contratto di affitto di ramo di azienda del 31/05/2002 rep. 88397 e racc. 7382 è il gestore della piscina di Alzano Lombardo attualmente in concessione in forza dell'atto data 10/07/2000 n. rep. 69753 racc. 58202;

- Regione Lombardia ha pubblicato il bando per “*Interventi a favore dei Comuni per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio*” il quale, in attuazione della DGR n. XI/6308 del 26 aprile 2022 ed a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia, prevede l'elargizione di contributi per investimenti a sostegno degli operatori economici-gestori di impianti sportivi natatori e del ghiaccio” ed a norma del quale prevede che:

- La partecipazione al bando è aperta ai Comuni lombardi in qualità di proprietari e/o ai gestori di impianti natatori e del ghiaccio ad uso pubblico funzionanti, purché gli stessi siano presenti nell'Anagrafe degli impianti sportivi di uso

pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26;

- La realizzazione degli interventi può essere fatta direttamente dall'Ente beneficiario oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio (selezionati, ai sensi della normativa vigente, con evidenza pubblica ovvero rientranti nell'ambito dell'in house providing) sulla base e con le modalità previste dalle singole convenzioni/concessioni e solo se le convezioni/concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

- Il Concessionario dell'impianto sportivo natatorio, la Soc. Spazio Sport Alzano SSD Srl, in data 19/09/2022 assunta al prot. n. 23396/2022, ha comunicato l'interesse alla realizzazione di interventi strutturali di efficientamento energetico sull'impianto natatorio in connessione chiedendo all'Amministrazione comunale la possibilità di partecipare, per il tramite della stessa, al Bando regionale ed impegnandosi a:

- individuare gli interventi per mezzo di audit energetico da includere nell'iniziativa da candidare al contributo regionale di cui al bando regione Lombardia
- attivarsi, in collaborazione con il Comune e con oneri a proprio carico, nel predisporre la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta di contributo;
- in caso di aggiudicazione, farsi carico per intero sia delle spese professionali di partecipazione al bando regionale che della quota non finanziata dal contributo regionale (circa il 20% sull'importo totale stimato di intervento);

- realizzare i lavori in qualità di Concessionario, poiché già titolare della gestione dell'impianto natatorio;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 28/09/2022 il Comune ha autorizzato la partecipazione al bando Regionale;

- in data 12/10/2022 è stata inviata istanza di partecipazione mediante presentazione di un progetto di efficientamento energetico per un costo totale di €. 396.000,00;

- con DECRETO n. 16874 del 23/11/2022 è stato assegnato al Comune di Alzano Lombardo la somma di €. 316.800.00 a fronte di un investimento di costo ammesso di €. 396.000,00;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- la concessione del 10/07/2000 per la progettazione, realizzazione e gestione di un centro sportivo natatorio su area di proprietà del comune di Alzano Lombardo prevede:

- all'art. 2 che: *Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'area e dell'impianto ivi realizzato libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per qualsiasi causa riguardante migliorie funzionali ovvero inerenti la gestione dell'impianto;*

- art. 6 comma 2 che: *si obbliga, a propria cura e spese, a costruire in un unico lotto con la clausola "chiavi in mano" e con la scrupolosa osservanza delle buone regole d'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, l'impianto natatorio pubblico completo di servizi, accessori e pertinenze nel rispetto dei vincoli dettati dal progetto definitivo-esecutivo presentato dallo stesso concessionario ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale.*

- art. 6 comma 13 che: *si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e*

straordinaria dell'immobile ed alla conduzione degli impianti tecnologici attraverso proprio personale specializzato, ovvero tramite l'affidamento a ditta specializzata, al fine di rendere l'impianto sportivo costantemente idoneo e funzionale secondo le normative vigenti;

- *art. 7 nella parte in cui: Il concessionario è obbligato ad appaltare a terzi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori pubblici, le opere non realizzate direttamente tramite imprese controllate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavori oggetto della concessione.*

PREMESSO, ULTERIORMENTE, CHE

- che con la presente scrittura privata disciplina la modalità di esecuzione dei lavori finanziati dal bando regionale, nonché la modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate al Comune.

DATO ATTO CHE

- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. _____ del _____, il progetto definitivo – esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico dell'impianto sportivo natatorio di Alzano Lombardo” a firma della società E-Fase S.r.l., iscritto all'Ordine/albo degli _____ della Provincia di Bergamo n. _____), con sede in Gorle (BG), alla via G. Pascoli n. 11;

Tutto ciò premesso e confermato, tra le predette parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si rinvia alla concessione

del 10/07/2000 di rep. 5822 ed alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici.

2. L'Operatore si impegna ad assumere tutte le obbligazioni contenute nel presente atto, precisando che il medesimo è da intendersi vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento – da attestarsi con appositi atti, emessi dal Comune ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di "Efficientamento energetico dell'impianto sportivo natatorio di Alzano Lombardo" finanziate dalle risorse concesse da Regione Lombardia con decreto n. 16874 del 23/11/2022 al Comune per €. 316.800,00 e dalle risorse dell'operatore pari ad €. 79.200,00, sull'immobile ubicato in via Pesenti n. 30 con le relative modalità di attuazione; a tal fine, le parti si impegnano ad una corretta e fedele attuazione di quanto nella presente sede pattuito.

2. L'Operatore si impegna nei confronti del Comune a dare attuazione al progetto in conformità alla concessione del 10/07/2000 di rep. 5822, al progetto esecutivo approvato con Del.G.C. n. _____ del _____;

ART. 3 – ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. La realizzazione degli interventi avverrà a regola d'arte, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e disciplina contenute nella concessione e nella presente convenzione con i suoi allegati tecnici, progettuali ed esplicativi, comunque denominati.

2. In particolare, l'attuazione del Progetto avverrà in conformità alle previsioni degli elaborati allegati al progetto approvato che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto, in quanto depositati agli atti del Comune di Alzano Lombardo ed approvati ed allegati alla deliberazione G.C. n. _____ del _____;

3. Il Progetto potrà essere attuato mediante uno o più permessi di costruire, oppure mediante equipollenti titoli abilitativi, in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione regionale di settore.

4. I certificati di agibilità potranno essere richiesti a condizione che le corrispondenti opere risultino ultimate.

5. Le parti prendono atto con la sottoscrizione della presente che il piano economico finanziario e la durata della concessione rimangono invariati.

ART. 4 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI

1. L'Operatore è da considerarsi quale stazione appaltante e si impegna ad affidare i lavori mediante ricorso alle procedure ad evidenza pubblica e modalità di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e legge 120/2020 e s.m.i., e comunque secondo le modalità precisate dall'ANAC e dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

2. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare i lavori mediante l'applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono cause di esclusione previste dalla legge. I partecipanti alla gara d'appalto (così come pure gli eventuali subappaltatori) dovranno comunque possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale nonché la qualificazione SOA per la categoria e classifica rapportate alla natura e all'importo delle opere.

4. Il Soggetto attuatore, in qualità di futura stazione appaltante individuerà e comunicherà prima dell'avvio delle procedure di gara, il proprio Responsabile Unico del Procedimento per i lavori oggetto d'appalto (RUP).

5. Il RUP della stazione appaltante, ovvero l'operatore, è tenuto a:

- a) costituire l'unico riferimento per i responsabili comunali in tutte le fasi progettuali e attuative successive alla firma della convenzione;
- b) validare il progetto esecutivo (con le modalità e da parte dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente);
- c) comunicare al RUP designato dal Comune tutte le fasi del procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori;
- d) richiedere l'iscrizione al Sistema Informativo dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG);
- e) richiedere il C.I.G. (codice d'identificazione del procedimento di selezione del contraente di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266) necessario per i pagamenti dei diritti, all'Autorità di Vigilanza, da parte della stazione appaltante e dei partecipanti alla gara d'appalto, così come stabilito dalla relativa normativa d'attuazione e per l'inoltro dei dati, relativi ai lavori oggetto di gara, all'Autorità di Vigilanza.
- f) curare l'inoltro dei dati, relativi ai lavori oggetto di gara, all'Autorità di Vigilanza nonché alle competenti Sezioni regionali dell'Osservatorio Contratti Pubblici;
- g) comunicare il nominativo dell'aggiudicatario e presentare allo stesso autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che tutte le operazioni di selezione del contraente e aggiudicazione dei lavori sono avvenute nel rispetto della vigente normativa in materia (procedura di selezione, requisiti generali, tecnici e economici dei concorrenti e dell'aggiudicatario); a comunicare, altresì l'avvenuta sottoscrizione, presentazione e regolarità di tutte le garanzie previste dalla normativa vigente (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza CAR, garanzia del progettista);

h) a trasmettere al Comune i verbali definitivi di aggiudicazione e i contratti stipulati con gli aggiudicatari entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

i) a trasmettere il nominativo del direttore dei lavori.

L'operatore assume a proprio totale carico tutti gli oneri finanziari aggiuntivi al finanziamento e necessari all'esecuzione di tutte le opere in progetto.

ART. 5 – TEMPI MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE E

TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FINANZIARI

1. La realizzazione delle opere è soggetta alle disposizioni contenute nel bando di cui alla D.d.g. 18 giugno 2022 n. 8698 allegato al presente atto sotto la lettera "A";

2. Le funzioni del direttore lavori dovranno svolgersi secondo la regolamentazione di cui al Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*" e secondo le modalità precisate dall'ANAC per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Gli atti contabili di avanzamento lavori dovranno essere trasmessi al Comune per la verifica ed accertamento dei lavori eseguiti ed a seguito della loro approvazione di procederà entro i successivi trenta giorni al versamento a favore dell'operatore della somma equivalente.

4. La richiesta da parte dell'Operatore del versamento dei contributi accertati ed incassati dal Comune potrà essere richiesta solo a seguito della liquidazione della quota finanziaria destinata ai lavori in capo all'operatore e stimata in €. 79.200,00 da giustificare inoltrando contestualmente agli atti contabili dei lavori copia del pagamento effettuato all'impresa aggiudicataria.

5. Le spese dovranno rispettare gli obblighi di rendicontazione previste nel bando, poiché necessarie ai fini dell'erogazione del contributo.

ART. 6 – REGOLARE ESECUZIONE

1. L'esecuzione delle opere si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune, che la eserciterà a mezzo dell'Ufficio Tecnico comunale. Ultimate le opere ed ogni altro adempimento costruttivo, l'operatore presenterà dichiarazione di fine lavori e SCIA di agibilità ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/2001.

2. Spetta, in particolare, al Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, il potere di visita e di ispezione, in qualsiasi momento, dei lavori, al fine di verificare il rispetto delle clausole della convenzione. L'esercizio delle facoltà di visita ed ispezione non costituisce assunzione di responsabilità alcuna.

3. Le operazioni di collaudo verranno eseguite secondo i termini del contratto di concessione vigente del 10/07/2022 REP. 5822 e secondo quanto prescritto dai termini del bando di assegnazione del contributo.

ART. 7 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. A garanzia degli obblighi assunti per l'esecuzione delle opere previste dalla presente convenzione, l'Operatore fornisce, garanzia per gli importi, corrispondenti a quelli stimati per le opere.

La garanzia dovrà essere fornita prima del versamento da parte del Comune di eventuali importi, fino alla concorrenza dei medesimi, erogati su stato avanzamento lavori.

Qualora l'operatore chieda l'erogazione in un'unica volta a lavori ultimati e collaudati, degli importi legati ai lavori finanziati non sarà obbligato a fornire la garanzia.

2. Le garanzie oggetto del presente articolo sono costituite da polizze assicurative o bancarie a prima richiesta, rilasciate da primario istituto assicurativo con credenziali che il Comune provvederà a verificare prima della sottoscrizione della presente e che se non debitamente tutelante il Comune avrà la facoltà di chiederne di nuova.

Tutte le suddette garanzie prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 del codice civile, e alla possibilità di non opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 del codice civile, così da attribuire al Comune la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta, rinunciando a sollevare ogni e qualsiasi eccezione possa impedire o ritardarne l'escussione diretta da parte del Comune. La fidejussione ha durata annuale, e prevedono il tacito rinnovo per anno.

3. Lo svincolo della garanzia sarà disposto a seguito della regolare esecuzione dei lavori ed a seguito dell'esito positivo della richiesta ed erogazione del saldo finale del contributo.

6. In caso di inadempimento, da parte degli Operatori, delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e garantite dalle predette fidejussioni, accertato con le modalità di messa in mora, i medesimi autorizzano, senza bisogno di altra formalità o consenso, il Comune a disporre ed escutere liberamente ed incondizionatamente la garanzia fidejussoria di cui sopra nel modo più ampio ed immediato, con esonero da ogni responsabilità.

Resta fermo l'obbligo del Comune di Alzano Lombardo, prima di attivare i poteri di cui al comma precedente, di procedere a messa in mora dell'Operatore, tramite posta elettronica certificata, assegnando loro un termine non inferiore a 30 giorni per produrre giustificazioni e/o porre rimedio all'inadempienza.

ART. 8 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alla vigente disciplina legislativa e regolamentazione statale, regionale e comunale.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione, revoca, risoluzione, decadenza della presente convenzione e connessi e conseguenti rapporti obbligatori

ed economici, è da intendersi rimessa alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lombardia

– Brescia, competente per territorio.

Firma